

Vignola, 10 dicembre 2021

OGGETTO: Direttiva in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e della Delibera ANAC n. 494/2019 di approvazione delle Linee Guida n. 15 "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici".

Il conflitto di interessi è la condizione per cui la sfera dell'interesse di una persona interferisce o meglio, tende ad interferire, con la sfera di interesse di un'altra parte verso cui la medesima persona ha specifici obblighi, doveri e responsabilità.

Nell'alveo delle PA, la disciplina generale dei conflitti di interessi, fino al 2012, andava ricavata solo a seguito di due violazioni del dettato costituzionale: il principio di imparzialità e buon andamento della P.A. (articolo 97) e il principio di esclusività del lavoro pubblico (articolo 98 nonché nell'articolo 60 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato).

Nel 2012, con l'emanazione delle disposizioni per prevenire i fenomeni di prevenzione e repressione della corruzione nella PA ad opera della Legge 190 del 2012 si introduce nella norma sul procedimento amministrativo, l'articolo 6-bis che impone due specifiche condizioni tanto al responsabile del procedimento quanto ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale: l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi e la segnalazione di ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La disciplina si è ulteriormente arricchita con l'emanazione di altre fonti quali il D.Lgs. 39/2013, il DPR 62/2013 e da ultimo il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti). Il riferimento al 2012 è importante poiché il legislatore affianca, alla classica tutela di tipo penalistico, che interviene dopo che il reato è commesso, un sistema di **tutela anticipata** sotto forma di prevenzione della corruzione al cui interno si annida anche l'individuazione e la gestione del fenomeno del conflitto di interessi.

L'ANAC è intervenuta in materia con particolare riferimento al delicato **settore dei contratti pubblici** con le linee guida n. 15 "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici"

L'accento viene posto su quella parte di conflitti che, anche solo potenzialmente, mina l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. Le linee

guida prevedono che il singolo dipendente che assume un ruolo nel procedimento (anche solo istruttorio) prima della nomina debba rendere una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di assenza di conflitti di interesse. Tale dichiarazione andrà indirizzata al responsabile del procedimento mentre lo stesso RUP dovrà renderla al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico.

La dichiarazione appare quale *condicio sine qua* non alla designazione del dipendente nell'ambito della procedura di gara, e conformemente alle indicazioni delle linee guida, è necessaria la loro protocollazione, raccolta, conservazione ed eventuale aggiornamento in caso di sopravvenuta variazione dei fatti dichiarati.

Per le procedure più semplici la dichiarazione potrà anche essere inserita direttamente nelle determine di volta in volta adottate nell'ambito della procedura stessa (es. cd determina a contrarre "semplificata") in quanto si ritiene che la numerazione dell'atto e la sua raccolta nell'apposito registro risponda comunque alla *ratio* sottesa alle disposizioni e volta a dare certezza giuridica alla dichiarazione stessa.

Per le procedure più articolate invece, il RUP avrà cura, nel passaggio tra le varie fasi della procedura tra i diversi servizi eventualmente coinvolti, di accompagnare gli atti con una specifica attestazione in merito all'avvenuta protocollazione, raccolta e conservazione agli atti della procedura delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi fino a quel momento acquisite.

Le conseguenze della mancata astensione del pubblico dipendente, nel caso in cui la procedura di gara abbia luogo in pendenza di conflitti, potranno condurre a responsabilità disciplinari, amministrative e penali previste sia dal Codice dei contratti sia dal Codice di comportamento. Al contrario, nel caso in cui si accerti la sussistenza di conflitti di interesse idonei a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento o il superiore gerarchico nel caso del RUP, dovrà affidare il procedimento ad altro funzionario dell'Ente ovvero avocarlo a sé.

Sul lato delle imprese, le conseguenze dell'emergere dei conflitti potrebbero portare all'esclusione del concorrente dalla gara ma anche all'annullamento dell'aggiudicazione ed alla risoluzione del contratto nell'ipotesi, richiamata nelle Linee guida n. 15.

L'esclusione del concorrente dalla gara per conflitto di interessi è disposta, come extrema ratio, quando sono assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice dei contratti pubblici. L'impossibilità di sostituire il dipendente, di disporre l'avocazione o di ricorrere a formule alternative deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaustivamente motivata e dimostrata.

Si riporta, per completezza, il passaggio delle Linee Guida che definiscono il conflitto di interesse nelle procedure di gara

“L’interesse personale dell’agente, che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all’astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell’agente o di un terzo senza compromissione dell’interesse pubblico. In tal caso, il bene danneggiato è l’immagine imparziale della pubblica amministrazione. L’interesse economico finanziario non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di utente o di cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico dell’agente con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere.

Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.”

Al fine di agevolare gli adempimenti previsti nella presente direttiva si allegano:

1. Modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativo sia al caso positivo che al caso negativo della situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
2. Modulo attestazione adempimenti in merito alle dichiarazioni acquisite
3. Linee Guida ANAC n. 15

Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della Trasparenza
Elisabetta Pesci

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Comuni di:
Castelnuovo Rangone
Castelvetro di Modena
Guiglia
Marano sul Panaro
Savignano sul Panaro
Spilamberto
Vignola
Zocca

Sede legale Via Bellucci, 1
41058 – Vignola (MO)
P.IVA 02754930366
centralino tel. 059777611
Struttura Affari generali
p.zza Carducci, 3 – Vignola
tel. 059777733
fax 059777721